



ELENA BINDI

CALAMANDREI E LA QUESTIONE SOCIALE

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Calamandrei scrittore politico; 3 Costituente e questione sociale 4. Il contributo dato al dibattito in Assemblea costituente. 5. Gli anni del disincanto e le battaglie compiute dalle pagine del Ponte. 6. La lunga strada dal riconoscimento alla garanzia: “siamo ancora su quel ponticello, ma com’è difficile passare sull’altra sponda”

1. PREMESSA

In un convegno sul tema “*I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*”, mi pare interessante richiamare l’attenzione sul pensiero di Calamandrei in materia di diritti sociali, non solo per il contributo che egli dette, come è noto, alla formulazione dell’art. 3, 2 comma della Cost.¹, norma che rappresenta una sorta di matrice dell’elenco dei diritti sociali presenti nella Carta costituzionale², ma anche e soprattutto per la battaglia che condusse per l’affermazione della giustizia sociale, richiamando l’attenzione

¹ Sul punto v. P. BARILE, *La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, II, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 15 ss.; e A. PACE, *Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei*, in P. BARILE (a cura di) *Piero Calamandrei*, Milano, Giuffrè 1990, p. 304.

² Come ricorda ad esempio, S. SCAGLIARINI, *Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale*, relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” “*I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza*” Trapani, 8-9 giugno 2012, in www.gruppodipisa.it p. 3, nt. 9 del paper, già M. MAZZIOTTI, *Diritti sociali*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano 1964, p. 804, sottolineava come la Costituzione italiana esprime chiaramente la derivazione dei diritti sociali dall’eguaglianza sostanziale, essendo il diritto sociale «l’insieme delle norme attraverso cui lo Stato attua la funzione equilibratrice e moderatrice delle disparità sociali, allo scopo di “assicurare l’eguaglianza delle situazioni malgrado la differenza delle fortune”». Sul legame tra diritti sociali e art. 3, comma 2, Scagliarini (p. 3, nt. 7 e nt. 9) richiama inoltre, *ex plurimis*, la ricostruzione di B. PEZZINI, *La decisione sui diritti sociali*, Milano, Giuffrè, 2001, 122 ss.), la quale definisce l’art. 3, comma 2, Cost., una sorta di clausola generale dello stato sociale (p. 125).

di tutti i costituenti su quanto fosse lunga e impegnativa la strada dal riconoscimento alla garanzia. Fu proprio egli, infatti, a porre l'accento sulla necessità di affrontare la questione sociale come premessa indispensabile a qualsiasi tentativo di disciplinare in Costituzione i diritti sociali nel saggio apparso su «Il Ponte», nel 1945, dal titolo “*Costituente e questione sociale*”³.

Molte relazioni del convegno ripartono dunque dal nesso inscindibile che lega diritti sociali e principio di uguaglianza sostanziale e in particolare la relazione di Razzano si sofferma “sull’importanza di identificare la questione sociale di ogni tempo”, suggerendo un metodo di ricerca, per il quale diviene essenziale identificare quale sia la “questione sociale” in un determinato tempo, “così da calibrare meglio i modi e le soluzioni che, nella maniera più appropriata possibile, garantiscano effettivamente i diritti sociali in concreto”⁴. Ma vi sono, ad esempio, anche altre relazioni che pur non soffermandosi in generale sulla “questione sociale”, presentano notevoli punti di contatto con il dibattito cui Calamandrei contribuì nell’arco di anni dal 1945 al 1956 e che coincidono con i suoi dodici anni alla guida della rivista «Il Ponte»⁵.

Per ricostruire il pensiero di Calamandrei sui diritti sociali e in particolar modo la ragione per la quale un uomo che credeva fermamente nella giustizia sociale ma che, com’è noto, voleva porre i diritti sociali al di fuori del testo costituzionale, occorre non limitarsi allo

³ P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, in *Il Ponte*, 1945, n. 5, agosto, p. 368 ss., ora in P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, a cura di N. Bobbio, 2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1966, vol. I, tomo 1, 141 ss.

⁴ G. RAZZANO, *Sullo “statuto” costituzionale dei diritti sociali*, relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” “*I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia*”, cit., in www.gruppodipisa.it, p. 5 del paper.

⁵ Oltre a quella di S. SCAGLIARINI, cit., sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di diritti sociali, vd. A. ROVAGNATI *La pretesa a prestazioni sanitarie nell’ordinamento costituzionale repubblicano*, relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” “*I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia*”, cit. in www.gruppodipisa.it, che si sofferma sul diritto alla salute (e su un particolare profilo del diritto alla salute proclamato nella Carta fondamentale: quello che si esprime nella pretesa a essere curati); nonché le relazioni e gli interventi citati *infra* nel paragrafo 6.



studio degli atti dell'Assemblea costituente. Gli scritti apparsi sul Ponte dal 1945 al 1947 e le posizioni in essi espresse, vicine al socialismo liberale di Rosselli, fanno comprendere come la giustizia sociale, i diritti sociali, l'eguaglianza e la legalità (alcuni dei grandi temi del costituzionalismo moderno) sono tenuti sempre legati in una prospettiva nella quale tuttavia il diritto costituisce alla fine solo un anello, ma non il primo di una lunga catena. Sono gli anni "da lui vissuti in una tensione quasi disperata", nei quali il suo ostinato insorgere contro le ingiustizie sociali sembrava nascere dalla "necessità di riscattare la forzata inerzia" degli anni precedenti⁶. Il problema della "libertà dal bisogno" e quindi la questione della creazione di ricchezza attraverso il lavoro (ed equamente redistribuita) costituiscono pertanto uno degli assi portanti del pensiero di Calamandrei scrittore politico negli anni del dopoguerra. È in questo periodo che probabilmente Calamandrei ritiene possibile l'affermarsi di un modello di Stato sociale all'interno del quale declinare in maniera forte redistribuzione della ricchezza, giustizia sociale, eguaglianza e legalità.

In seguito, durante gli anni dell'Assemblea costituente, in un contesto nel quale quell'evoluzione sociale non si è verificata e sembra lontana da venire, predomina in Calamandrei il giurista, per la paura di vedere attenuare la forza giuridica della Carta costituzionale, attraverso l'inserimento nel testo della Costituzione dei diritti sociali, mere enunciazioni generali di finalità etico-sociali.

Infine nel periodo successivo ancora il Calamandrei politico esorta all'attuazione degli istituti previsti nella Costituzione attraverso leggi ordinarie, istituti senza i quali la Costituzione rimane "come un edificio senza cuspide e senza alcuni muri maestri"⁷ e soprattutto senza i quali non si può procedere alle tanto invocate riforme della struttura economica.

⁶ Così A. GALANTE GARRONE, *Calamandrei*, Milano, Garzanti 1987, pp. 230-231.

⁷ P. CALAMANDREI, *La festa dell'Incompiuta*, in *Il Ponte*, 1951, n. 6, giugno, pp. 565-566, ora in *Scritti e discorsi politici*, cit. vol. I, tomo 1, p. 485.



A queste diverse fasi storiche corrispondono strumenti e modalità diverse per esprimere il proprio pensiero. Principalmente gli scritti su «Il Ponte», dal dopoguerra all'Assemblea costituente (anche se la questione della giustizia sociale aveva già fatto il suo ingresso, negli anni precedenti, negli scritti più intimi⁸); gli interventi di natura giuridica durante l'Assemblea costituente⁹; ancora gli scritti su «Il Ponte» dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

La rivista «Il Ponte» per Calamandrei non solo rappresentava una sorta di diario pubblico e per questo coincise con la chiusura del suo diario privato¹⁰, ma soprattutto concretizzava un progetto, come affermò lo stesso Calamandrei, il cui programma era già “tutto nel titolo e nell’emblema della copertina: un ponte crollato, e tra i due tronconi delle pile rimaste in piedi una trave lanciata attraverso, per permettere agli uomini che vanno a lavoro di ricominciare a passare”¹¹. In un momento in cui si avvertiva fortemente l’esigenza di ricostruire un paese distrutto visibilmente dai bombardamenti nelle sue opere architettoniche più rappresentative, ma più significativamente distrutto nei suoi fondamenti democratici da un ventennio di regime fascista, l’immagine del ponte che si staglia nel disegno di copertina vuole esprimere proprio l’assunzione di responsabilità della ricostruzione, soprattutto della

⁸ Tra i testi più intimi di P. CALAMANDREI, si possono ricordare il *Diario*, a cura di G. Agosti, Firenze, La Nuova Italia, 1982, 2 voll., le *Lettere 1915-1956*, a cura di G. Agosti e A. Galante Garrone, Firenze, La Nuova Italia, 1968, 2 voll., e anche l'*Inventario della casa di campagna*, testo inizialmente non destinato alla divulgazione, che fu distribuito come regalo di Natale, in una edizione fuori commercio, in 300 esemplari, illustrata con xilografie di Pietro Parigi, (Firenze, Le Monnier, 1941).

⁹ Interventi che trovarono poi conferma negli articoli pubblicati su «Il Ponte», v. ad esempio, P. CALAMANDREI, *Come nasce la nuova Costituzione*, in *Il Ponte*, 1947, n. 1, gennaio, ora in M. ROSSI (a cura di), *Il Ponte di Piero Calamandrei 1945-1956*, 2 voll., Firenze, Il Ponte Editore, 2005, I vol., p. 145 ss. Del resto, come ricorda A. COLOMBO, *Alla testa del «Ponte»*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande Maestro*, pp. 516-517, “non c’è un numero, dei centoquarantuno da lui diretti, che non porti un suo scritto”.

¹⁰ P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, cit.

¹¹ V. P. CALAMANDREI, Corsivo di presentazione-programma, senza titolo, che apre il primo numero della rivista «Il Ponte», 1945, n. 1, pp.1-3.



ricostruzione morale del paese¹². Una ricostruzione che non poteva non prendere le mosse dalla necessità di affrontare la questione sociale e fu proprio dal dibattito che si accese al riguardo sulle pagine del Ponte tra economisti e giuristi, che si può ricostruire l'apporto dato da Calamandrei e dal gruppo confluito nel partito d'azione all'elaborazione dell'art. 3, 2 comma della Costituzione e alle battaglie per la sua attuazione¹³. Del resto, nel giugno del 1945 la formazione del governo Parri parve incoraggiare le speranze degli azionisti, e soprattutto di Calamandrei, in un profondo rinnovamento della società italiana¹⁴.

2. CALAMANDREI SCRITTORE POLITICO

Fu proprio negli anni 1944-1945 che nacque dunque, secondo alcuni, il Calamandrei scrittore politico¹⁵, o almeno quegli furono gli anni in cui il Calamandrei politico e il Calamandrei giurista non sembrarono più separabili, a tal punto che “il discorso che egli fa come giurista altro non è che la prosecuzione in concetti tecnici del discorso che egli stesso fa come politico, tanto che alla trattazione giuridica segue sempre una trattazione su «quello che c'è da fare»”¹⁶, e cioè costruire la democrazia. Furono gli anni in cui apparvero, oltre al saggio “*Costituente e questione sociale*”, altri scritti fondamentali per comprendere il suo

¹² V. A. COLOMBO, *Alla testa del «Ponte»*, cit., p. 512 ss.

¹³ Fondamentale, oltre allo scritto di P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit., rimane il saggio dell'economista A. BERTOLINO, *Costituente e riforma economica*, in *Il Ponte*, 1946, ora in M. ROSSI (a cura di), *Il Ponte di Piero Calamandrei 1945-1956*, cit., I vol., p. 97 ss.

¹⁴ E. COLLOTTI, *Un'Italia civile che non esiste più*, in M. ROSSI (a cura di), *Il Ponte di Piero Calamandrei 1945-1956*, cit., vol. I, p. VII e ss.

¹⁵ N. BOBBIO, *Introduzione* in P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. I, tomo 1, p. XI; ID., *Maestri e compagni*, Firenze, Passigli Editori, 1984, p. 110; secondo il quale Calamandrei come scrittore politico nasce soltanto nel 1944; ID., *Il pensiero politico*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei*, cit., p. 206; A. GALANTE GARRONE, *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei*, *ivi*, cit., 292 ss. e P. ANDRÉS IBAÑEZ, *Calamandrei, affascinante e controverso*, prefazione all'edizione spagnola di *Fede nel diritto*, Biblioteca Archivio Calamandrei, Edizione fuori commercio in occasione del Convegno “Un caleidoscopio di carte”, Montepulciano 20 e 21 ottobre 2009, p. 11.

¹⁶ M. S. GIANNINI, *La formazione culturale di Calamandrei*, in P. BARILE (a cura di), *Piero Calamandrei*, cit., pp. 45-46.



apporto al dibattito in Assemblea costituente in tema di diritti, tra cui gli “*Appunti sul concetto di legalità*”¹⁷, la “*Prefazione*” al libro “*Dei delitti e delle pene*” di Cesare Beccaria¹⁸, il saggio “*L’avvenire dei diritti di libertà*”¹⁹ ed altri saggi ancora che poi confluiranno nel volume “*Costruire la democrazia*”²⁰. Se la questione sociale aveva cominciato ad affacciarsi negli scritti anteriori al 1944 (e in particolare negli scritti pubblicati dal 1938 al 1944, soprattutto nei testi più intimi²¹), fu solo nel 1944 che emerse quindi con evidenza il Calamandrei uomo del “quarto stato”²², e “diversamente da quanto talora si è ritenuto, il 1944 non fu per Calamandrei un’epifania; fu lo scroscio violento di una fonte troppo a lungo occlusa”²³. A partire dal 1944, quindi, non solo si affacciano le istanze di una nuova legalità superiore, posta sempre a presidio delle libertà individuali, persino contro le scelte compiute dal legislatore, e cioè dalla maggioranza

¹⁷ P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità* (1944), in *Opere giuridiche*, vol. III, Napoli, Morano, 1965, p. 52 ss.

¹⁸ P. CALAMANDREI, *Prefazione* a C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura dello stesso Calamandrei, Firenze, Le Monnier, 1945.

¹⁹ P. CALAMANDREI nel saggio *L’avvenire dei diritti di libertà*, prefazione alla ristampa di F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Firenze, La Nuova Italia 1946, ora in *Opere giuridiche*, vol. III, cit., p. 183 ss.

²⁰ P. CALAMANDREI, *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, Firenze, Edizioni U, s.d. (ma 1945), poi in *Opere giuridiche*, vol. III, 127 ss., e ora ripubblicato in ID., *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, con introduzione di P. BARILE, Montepulciano, Le Balze, 2003.

²¹ Basti pensare che nel *Diario 1939-1945*, cit., vol. II, pp. 115-116, in data 20 febbraio 1943, Calamandrei annota dissidi nel partito d’azione sul programma, in cui già emerge l’innesto della tradizione socialista con la tradizione liberale, e per questo ad alcuni, tra cui a Bianchi Bandinelli sembrava “troppo poco a sinistra”. Calamandrei ribatte “la solita accusa contro i liberali: vi preoccupate soltanto di ristabilire le libertà giuridiche, che sono uno strumento per perpetuare la servitù economica [...]. Io credo che si debba francamente affermare che la libertà non vuol dire solo libertà giuridica negativa (di coscienza, di stampa, di riunione, di religione ecc.), ma vuol dire anche libertà economica positiva (diritto al lavoro, diritto alla casa, diritto all’assistenza medica, diritto all’assistenza di vecchiaia, diritto alla scuola). Bisogna considerare come nemici della libertà, come partiti non permessi, quelli che negano queste libertà positive, senza le quali quelle negative non hanno senso. Tutte le altre questioni: come si deve organizzare la produzione, la proprietà ecc. devono essere risolte in funzione di queste libertà positive: *in modo da garantirle*”.

²² Così definito da P. GROSSI, *Stile fiorentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana (1859-1950)*, Milano, Giuffrè 1986, pp. 158 e 167, secondo il quale Calamandrei “uomo del terzo stato” avrebbe partecipato, solo dai primi anni ’40, alle “istanze del quarto stato”.

²³ M.S. GIANNINI, *La formazione culturale di Calamandrei*, cit., p. 45.



democraticamente eletta, ma si afferma con determinazione che non basta assicurare le libertà negative se non vengono rimosse le disuguaglianze economiche.

Nel saggio “*Appunti sul concetto di legalità*”²⁴, infatti, il campo di azione del principio di “legalità si allarga; non si riferisce più alla forma dei comandi, ma all’origine e all’estensione dei poteri di chi esercita il comando”. In tal modo, “legalità significa partecipazione di tutti i cittadini alla formazione delle leggi; e significa altresì *preventiva delimitazione dei poteri del legislatore*, nel senso che esso si impegna in anticipo a non menomare con le sue leggi certe *libertà individuali* («diritti di libertà»), il rispetto alle quali si considera come condizione insopprimibile di legalità”²⁵ (passaggio quest’ultimo che contiene in nuce già l’idea di una legalità costituzionale). Si tratta della nota svolta sostanzialista, alla quale è legato il tema della giustizia sociale e della libertà dal bisogno²⁶.

²⁴ P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 52 ss. Inizialmente questo saggio apparve come testo, ad uso degli studenti, delle lezioni tenute nel corso di diritto costituzionale nella facoltà giuridica della Firenze appena liberata, e rimase inedito fino al 1968, anno in cui fu pubblicato nelle *Opere giuridiche* con il titolo “*Appunti sul concetto di legalità*”.

²⁵ P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, cit., p. 56.

²⁶ Parla di svolta sostanzialista G. ZAGREBELSKY, *Una travagliata apologia della legge*, saggio introduttivo a P. CALAMANDREI, *Fede nel Diritto*, a cura di S. Calamandrei, Bari, Laterza, 2008, p. 20. Importante risulta ai fini della svolta sostanzialista anche il saggio di P. CALAMANDREI, *La crisi della legalità*, in *La nuova Europa*, 1944, n. 4, anch’esso pubblicato ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. III, p. 127 ss. Con questo non si vuol sostenere che vi fu una netta cesura nell’evoluzione del pensiero di Calamandrei, perché in esso vi è sempre un medesimo filo conduttore da individuare comunque nel principio di legalità, con valenze e sfumature diverse *legate ai diversi momenti storici* e al *diverso sistema delle fonti del diritto*. Se si ripercorressero le riflessioni contenute nelle opere di Calamandrei si avvertirebbe immediatamente che il compito del diritto sta nel *creare la certezza* su ciò che è e ciò che non è legittimo e che il filo rosso che attraversa le sue riflessioni consiste nel *binomio costante* tra certezza del diritto e tutela dei diritti dell’individuo, dal momento che il principio di legalità e quindi *la certezza del diritto* vengono visti come *baluardo e presidio delle libertà dell’individuo* (M. Cappelletti, *La ‘politica del diritto’ di Piero Calamandrei: coerenza e attualità di un magistero*, in P. Barile (a cura di), *Piero Calamandrei*, cit., p. 261; A. Pace, *Diritti di libertà e diritti sociali*, cit., 306 ss.). Ed è proprio tenendo presente questo filo rosso che attraversa il suo pensiero, che si riesce a comprendere la posizione da questi tenuta in seno all’Assemblea costituente con riguardo all’introduzione nella Carta costituzionale dei diritti sociali. Per un primo approfondimento sull’evoluzione del pensiero di Calamandrei in tema di legalità v. E. BINDI, *La fede nel diritto nelle riflessioni di Piero Calamandrei*, in AA.VV., *Un caleidoscopio di carte. Gli archivi*



Se infatti il rispetto delle libertà individuali è condizione insopprimibile di legalità, senza la quale non si può parlare di stato di diritto, senza la quale non vi è democrazia, il cittadino, affinché se ne possa praticamente servire, deve essere liberato dal bisogno. Ed è per questo che nella parte conclusiva degli *Appunti*, Calamandrei si sofferma sulla giustizia sociale come condizione di libertà. Nel passo della lezione sulla giustizia sociale si pone infatti l'accento sul binomio “*giustizia e libertà*”, dove la “giustizia è il mezzo e la libertà è il fine”: la giustizia è un mezzo perché il fine della piena libertà si può raggiungere solo garantendo ad ogni individuo quel minimo di benessere economico che gli assicuri un'esistenza dignitosa. “Accanto alle libertà civili e alle libertà politiche si allineano [pertanto] le libertà economiche, colla stessa funzione *costituzionale* di garantire ad ogni cittadino il suo posto nello Stato”²⁷.

Da questo passaggio si percepisce nettamente la simpatia di Calamandrei per le idee dal movimento “Giustizia e libertà”, anima del partito d'azione torinese, tenuto anche conto della sua adesione al partito d'azione toscano fin dalla sua fondazione nella clandestinità²⁸. E soprattutto si odono gli echi del socialismo liberale di Carlo Rosselli e del liberalsocialismo di Calogero, alle cui tesi dottrinali Calamandrei in quegli anni si era molto avvicinato²⁹. Ma, come ha sottolineato Bobbio, di tutte le diverse interpretazioni del liberalsocialismo quale fosse quella più vicina alle idee e all'azione di Calamandrei è difficile dire. Il suo socialismo

Calamandrei di Firenze, Montepulciano, Trento e Roma, a cura di F. Cenni, Quaderni del Ponte, Firenze, Il Ponte Editore, 2010, p. 165 ss.

²⁷ P. CALAMANDREI, *Appunti sul concetto di legalità*, cit. p. 111. Sulla terminologia utilizzata da Calamandrei per indicare le diverse categorie di diritti v. le considerazioni critiche di A. PACE, *Diritti di libertà e diritti sociali*, cit., p. 318. In questo passaggio, Calamandrei distingue infatti tra libertà civili e libertà politiche, mentre come sottolinea A. PACE, cit., p. 318, nt. 62, in altri passaggi Calamandrei utilizza la locuzione «libertà politiche» in senso assai lato (cfr. *infra* il paragrafo 3). V. però la giustificazione che ne dà nel saggio *L'avvenire*, cit., p. 188; sul punto Pace esprime ancora perplessità, a p. 316, nt. 60.

²⁸ A. GALANTE GARRONE, *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei*, cit., p. 292.

²⁹ Sulle differenze tra il socialismo liberale di Rosselli e il liberalsocialismo di Calogero v. M. ROSSI, *Vent'anni di liberalsocialismo*, in *Il Ponte di Piero Calamandrei*, cit., vol. I, p. XVII e ss.



era intuitivo. Era un atto di fede, “era un socialismo non di testa, ma di cuore, non dottrinario ma umanitario, secondo cui la grande divisione nella società più che tra proletari e capitalisti, fra espropriati e proprietari, era fra umili e prepotenti”. E forse, conclude Bobbio, Calamandrei “più che dalla elaborazione dottrinale di Calogero, che pure ammirava era stato attratto dall’insegnamento rosselliano”, pur sottolineando che Calamandrei non amasse parlare di socialismo “quanto di democrazia sociale, la cui molla sta nello spirito di solidarietà che integra e vivifica lo stato di libertà”³⁰. Nell’insegnamento rosselliano trovava infatti la risposta alla domanda su quale fosse la strada per far diventare “la libertà, teorica proclamazione universale, rispondente di fatto all’interesse di pochi, [...] veramente patrimonio di tutti”: la soluzione non poteva che essere rinvenuta nell’incontro fra gli ideali liberali e gli ideali socialisti, nel socialismo reinterpretato come “liberalismo in azione”, “nella libertà che si fa per la povera gente”, e quindi nella necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono alla maggioranza degli uomini di essere “posta in grado di apprezzarne il significato e di avvalersene concretamente”³¹.

3. COSTITUENTE E QUESTIONE SOCIALE

Questa idea della democrazia sociale in cui i diritti sociali non devono essere considerati un’integrazione dei diritti di libertà, ma necessaria condizione per il loro esercizio effettivo, e quindi questa idea che solo la democrazia sociale sia una democrazia completa nella quale i diritti di libertà possono essere goduti da tutti i cittadini, viene poi sviluppata nel saggio “*Costituzione e questione sociale*” (1945), uscito nel fascicolo di agosto, ma scritto in

³⁰ N. BOBBIO, *Il pensiero politico*, cit., p. 219.

³¹ C. ROSSELLI, *Socialismo liberale*, ed. italiana, Firenze-Milano, Edizioni U, 1945, pp. 90-91, richiamato da A. PACE, *Diritti di libertà e diritti sociali*, cit., pp. 319-320.



giugno, nel clima di speranza suscitato dal Governo Parri³². “Sono i mesi nei quali, a liberazione ormai conclusa in tutto il paese, già si affaccia il problema della futura e imminente Assemblea Costituente. Calamandrei sente di dovere interloquire come giurista e come politico, e più ancora da politico che da giurista, nell’attesa di questo impegno parlamentare. E fin dalle prime battute dell’articolo si vede il perché di questo prevalere del problema politico su quello giuridico, e, in particolare, del sociale sul politico: «Appena arrivati alla Costituente, noi incontreremo ad attenderci, sulla soglia della questione istituzionale, la questione sociale»»³³.

E proprio in questo articolo, pensato come una sorta di programma per il futuro costituente, traspare chiaramente la lezione di Carlo Rosselli, il cui libro, *Socialismo liberale*, Calamandrei si era finalmente procurato e che viene più volte citato nel saggio³⁴.

Rivolgendosi al futuro costituente, Calamandrei pone quindi l’accento sulla necessità che i due problemi fondamentali del nuovo Stato, il *quadro istituzionale* e la *questione sociale* siano affrontati e risolti insieme e non in due tempi; perché, dopo il ventennio fascista, salvati e riconfermati solennemente i diritti di libertà, occorre andare oltre, come hanno ben visto quei movimenti che “invece di accentuare l’antagonismo tra l’idea liberale e l’idea socialista, hanno messo in evidenza che una democrazia vitale può attuarsi soltanto nella

³² A. GALANTE GARRONE, *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei*, cit., pp. 295-296, che peraltro pone l’accento sul fatto che “dalle parole di questo articolo scritto nel giugno ma apparso nell’agosto del 1945 affioravano scetticismo, incertezza, malinconia”, ma anche serenità.

³³ V. ancora A. GALANTE GARRONE, *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei*, cit., p. 294, che cita testualmente il passo tratto da “*Costituente e questione sociale*”.

³⁴ Nei primi mesi del 1945 Calamandrei non era riuscito a procurarsi il libro di Rosselli, *Socialism libéral*, nell’edizione francese, come ci attestano le sue lettere dall’ottobre del 1944 al febbraio 1945, e solo alcuni mesi dopo la traduzione uscirà anche per il suo interessamento: sul punto v. ancora A. GALANTE GARRONE, *I diritti di libertà*, cit. p. 293.



misura in cui la giustizia sociale, piuttosto che come ideale separato e assoluto, sia concepita come premessa necessaria e come graduale arricchimento della libertà individuale”³⁵.

Si afferma quindi con nettezza che “se vera democrazia può aversi soltanto là dove ogni cittadino sia in grado di [...] poter contribuire effettivamente alla vita della comunità, non basta assicurargli teoricamente le libertà politiche, ma bisogna metterlo in condizione di potersene praticamente servire”, e per far ciò occorre garantire a tutti “quel minimo di benessere economico”, far sì che le libertà cessino di essere dei “vuoti schemi giuridici e si riempiano di sostanza economica”, ossia che “le libertà politiche siano integrate da quel minimo di giustizia sociale, che è condizione di esse, e la cui mancanza equivale per l’indigente alla loro soppressione politica”³⁶. “Ma il problema vero non è quello della enumerazione di questi diritti: il problema vero è quello di predisporre i mezzi pratici per soddisfarli, di trovare *il sistema economico che permetta di soddisfarli*. Questo è, in tanta miseria che ci attornia, l’interrogativo tragico della ricostruzione sociale e politica italiana”³⁷.

Molti dei temi sviluppati nel saggio “*Costituente e questione sociale*”, vengono infine affrontati nel saggio pressoché coevo “*L’avvenire dei diritti di libertà*” che Calamandrei inizierà a scrivere nella seconda metà del 1945 e che costituisce la prefazione alla ristampa del libro di Francesco Ruffini, *Diritti di libertà*³⁸. Anche in questo saggio Calamandrei continuerà a porre l’accento sulla necessità di prevedere nella Carta costituzionale, così

³⁵ P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit. p. 149.

³⁶ P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit. pp. 149-150.

³⁷ P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit. p.152 (corsivi testuali).

³⁸ V. P. CALAMANDREI nel saggio *L’avvenire dei diritti di libertà*, prefazione alla ristampa di F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, Nuova Italia, Firenze, 1946, ora in *Opere giuridiche*, vol. III, cit., p. 183 ss. Come ricorda A. GALANTE GARRONE, cit., pp. 284 e 293, Calamandrei fino al 1944 non conosceva questo libro edito da Pietro Gobetti nel 1926, perché il libro ebbe una scarsa diffusione e fu relegato in breve tempo ad una circolazione clandestina, e non possiamo quindi sapere con sicurezza quando ne venne a conoscenza. “L’impressione è che ciò sia avvenuto quando il suo corso [di lezioni] ormai volgeva alla fine, tra il novembre e il dicembre del 1944, e che egli abbia avuto soltanto il tempo di suggerirne la lettura nella *Premessa* delle dispense (scritta dopo la loro integrale stesura)”.



come hanno fatto le costituzioni più progredite, a cominciare da quella di Weimar, i diritti sociali, la cui funzione è quella di garantire ad ognuno quel minimo di giustizia sociale indispensabile premessa per liberare i non abbienti dalla schiavitù del bisogno. E' quindi "obbligo dello stato *rimuovere gli ostacoli* di ordine economico e sociale, che si frappongono alla libera espansione morale e politica della persona umana"³⁹. In queste pagine si va dunque delineando il contenuto di quello che sarà il 2 comma art. 3, anche se poi sarà l'onorevole Basso a redigere il testo approvato dall'Assemblea costituente⁴⁰.

4. IL CONTRIBUTO DATO AL DIBATTITO IN ASSEMBLEA COSTITUENTE

Ma allora perché Calamandrei in Assemblea costituente si batterà per impedire l'introduzione dei diritti sociali nella Carta costituzionale?⁴¹.

E' vero che già nel saggio "*Costituente e questione sociale*" aveva escluso la possibilità di tradurre in lapidari articoli i diritti sociali se al contempo non veniva affrontata la questione sociale, se non veniva cioè realizzato quel "sistema economico che permetteva di soddisfarli"; tuttavia, come ricorda Barile, prima di entrare in Assemblea costituente, egli sembrava ormai convinto in punto di giuridicità dei diritti sociali, nel senso che essi dovessero figurare nella costituzione, in quanto "premesse indispensabili per assicurare a tutti i cittadini il godimento effettivo delle libertà politiche"⁴². Forse la risposta a questa apparente mancanza di linearità va individuata nel perenne oscillare tra lo "scrupolo del giurista, che vuole sempre il rigore di norme giuridiche vere e proprie, realizzabili nelle

³⁹ P. CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, cit., p. 199 (corsivo testuale).

⁴⁰ Come sottolinea A. PACE, cit., 304, che richiama L. BASSO, *Il principe senza scettro*, Feltrinelli, Milano, 1958, 133.

⁴¹ Cfr. P. BARILE, *Piero Calamandrei all'Assemblea Costituente*, in *Ventidue saggi* (a cura del medesimo), cit., p. 336, secondo il quale il pensiero di Calamandrei in proposito non fu lineare.

⁴² P. BARILE, *La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Scelte della costituente e cultura giuridica*, Bologna, Il Mulino, 1980, II, pp.16-24.



forme giudiziarie previste dall'ordinamento statale, e l'aspirazione del politico che vorrebbe dare a tutti i cittadini la possibilità del soddisfacimento sancito dai diritti sociali". A seconda che prevalga l'anima del politico, come nei saggi sopra ricordati, o l'anima del giurista come negli interventi in Assemblea costituente, Calamandrei può passare dai toni ottimistici nei confronti delle enunciazioni dei diritti sociali ancorché in formule dal valore meramente programmatico, ai toni più amari di chi si vede costretto ad appagarsi di vuote formule consolatorie⁴³.

Se quindi in Assemblea costituente portò avanti la battaglia contro l'introduzione in Costituzione delle norme programmatiche, non fu perché non volesse l'inserimento dei diritti sociali nella Carta fondamentale, e quindi il suo non fu il tentativo di dare al paese una costituzione borghese, come gli fu allusivamente rimproverato⁴⁴, ma fu perché prevalse lo scrupolo del giurista che "per il rispetto della più corretta tecnica giuridica" suggeriva già in sede di Commissione dei 75 di collocare "questi desideri a cui tutti possono partecipare e che hanno un carattere sentimentale, ma non un carattere giuridico [...], nel preambolo della Costituzione, e che le vere norme giuridiche fossero limitate a quei diritti che sono diritti nel senso tecnico e perfetto della parola"⁴⁵.

Come è noto, la posizione portata avanti da Calamandrei rimase isolata (o meglio, riceveva soltanto il voto dei rappresentanti del partito d'azione, che come ironizzava Calamandrei, "non erano molti"⁴⁶) e prevalsero le istanze favorevoli ad inserire nel testo costituzionale sia le norme classiche sulle libertà dei cittadini, sia le norme esprimenti i

⁴³ A. GALANTE GARRONE, *I diritti di libertà da Ruffini a Calamandrei*, cit., p. 299.

⁴⁴ Cfr. le affermazioni dell'on. Giua, in A.C., Comm. Cost., riunione del 25 ottobre 1946, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, a cura del Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1970, vol. VI, p. 52.

⁴⁵ A.C., Comm. Cost., riunione del 25 ottobre 1946, in *La Costituzione*, cit., vol. VI, p. 46

⁴⁶ Cfr. il discorso di Calamandrei pronunciato all'Assemblea Costituente il 4 marzo 1947, poi pubblicato col titolo *Chiarezza nella Costituzione*, Tipografia della Camera dei deputati, Roma, 1947, ora in P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, cit., II, p. 24.



diritti sociali. Furono proprio le obiezioni mosse da Togliatti che sul momento lo convinsero, tanto da fargli accogliere l'invito di ritirare il suo ordine del giorno. Togliatti gli ricordava che siccome “la nostra è la costituzione non di una rivoluzione già fatta, ma di una rivoluzione pacifica e legale da fare in vent'anni, era opportuno che comprendesse anche norme le quali, pur non consacrando diritti immediatamente attuabili, costituissero una specie di orientamento -e quindi sotto questo punto di vista avessero anche un carattere di impegno giuridico e politico- per il futuro legislatore”. E per trovare le vie del cuore di Calamandrei, a Togliatti fu sufficiente il richiamo di un verso di Dante, ricordandogli che compito dei costituenti è anche quello di illuminare la strada di coloro che verranno: “come quei che va di notte-, che porta il lume dietro a sé e non giova-, ma dopo sé fa le persone dotte”⁴⁷.

Ma il 4 marzo del 1947, in occasione della discussione generale sul progetto di Costituzione, nel famoso intervento dal titolo “*Chiarezza nella costituzione*”, Calamandrei si diceva pentito di essersi lasciato sedurre dalla poesia dei versi di Dante (del resto “quale miglior modo per convincere un fiorentino è quello di citargli qualche verso di Dante”), dubitando dell'efficacia illuminante di siffatte norme perché “in molte di esse è assai difficile rendersi conto esattamente della direzione verso la quale esse tendono, è assai difficile che in questi lumi i nostri posteri possano trovare un sicuro orientamento”⁴⁸.

La loro formulazione dal significato poco chiaro, che attribuisce al futuro legislatore il potere d'individuare i mezzi per la loro attuazione, avrebbe potuto infatti non solo minare la certezza del diritto ossia la fede nel diritto, da Calamandrei saldamente difesa e predicata nell'arco di tutta la vita, ma anche depotenziare le altre norme costituzionali direttamente applicabili. Tuttavia anche dopo questo famoso intervento, la posizione di Calamandrei

⁴⁷ On. P. TOGLIATTI, in A.C., Comm. Cost., riunione del 28 novembre 1946, in *La Costituzione*, cit., vol. VI, p. 72.

⁴⁸ Cfr. il discorso di Calamandrei, *Chiarezza nella Costituzione*, cit., p. 25.



rimase isolata e fu respinta anche l'altra strada, da questi ancora indicata, di collocare le norme concernenti i diritti sociali all'interno di un preambolo, in quanto contenenti programmi bisognosi di attuazione da parte del legislatore.

5. GLI ANNI DEL DISINCANTO E LE BATTAGLIE COMPIUTE DALLE PAGINE DEL PONTE

Le norme concernenti i diritti sociali fecero quindi il loro ingresso nel testo costituzionale, anche perché le forze di sinistra si accontentarono di una Costituzione che accoglieva una “rivoluzione promessa”, come risarcimento della mancata attuazione di quelle riforme economico-sociali che all'epoca le forze di destra non volevano realizzare⁴⁹.

Il lavoro svolto in sede Costituente doveva essere tuttavia completato; “ben potevano, infatti, essere inserite fra le norme costituzionali le premesse di riforma, ma la Costituente stessa non avrebbe dovuto sciogliersi senza quanto meno prima impostarle in sede legislativa”⁵⁰ come fece con la disciplina relativa alla Corte costituzionale (l. n. 1 del 1948)⁵¹. “Ma Calamandrei e Mortati erano ingenui: il compromesso stipulato tra sinistra e moderati era stato di accogliere le premesse di riforma in costituzione, *a patto* di non darvi alcun inizio di attuazione in sede legislativa”⁵².

⁴⁹ Sull'inattuazione della Costituzione, vd. P. CALAMANDREI, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in AA.VV., *Dieci anni dopo: 1945-1955*, Laterza, Roma-Bari, 1955, ora in *Opere giuridiche*, cit., III, p. 553 ss. Sulla Costituzione come rivoluzione promessa a risarcimento della rivoluzione mancata, vd. ID., *Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori*, saggio già apparso in P. CALAMANDREI-A. LEVI, *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950, ora in P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, cit., vol. II, p. 421.

⁵⁰ P. BARILE, *Piero Calamandrei all'Assemblea Costituente*, cit., p. 353, che ricorda come giustamente l'Assemblea costituente avesse voluto conservare la funzione legislativa in polemica col governo e in deroga a quanto previsto dalla costituzione provvisoria.

⁵¹ L'approvazione in tempo di record della legge n. 1 del 1948, legge costituzionale ma approvata senza il procedimento aggravato proprio per evitarne rallentamenti nell'*iter* di approvazione, testimonia la volontà, almeno da parte dell'Assemblea costituente, di attuare quanto prima le norme in materia di accesso alla Corte costituzionale: sul punto v. L. PALADIN, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 98-99.

⁵² Ancora P. BARILE, *Piero Calamandrei all'Assemblea Costituente*, loc. cit. (corsivo testuale).



I timori paventati da Calamandrei si erano quindi verificati; l'enunciazione dei diritti sociali come finalità etico-politiche senza por mano alla contestuale soluzione della questione sociale, ritardò sul momento quelle riforme economico-sociali, che Calamandrei riteneva una priorità del nuovo Stato democratico. Del resto, lo scenario politico era profondamente mutato a seguito delle elezioni politiche del 18 aprile 1948; la democrazia cristiana, che ne era uscita vincitrice, si contrapponeva fermamente alle forze di sinistra, considerate nemiche della democrazia, e che tentavano di recuperare il terreno perduto con le elezioni invocando l'attuazione di quelle riforme economiche-sociali che la maggioranza cercava di ritardare per quanto possibile.

I ritardi furono conseguenza dunque della mancata volontà di dar loro attuazione, e non della loro enunciazione, com'è nella loro natura, con “formule prive di dimensione fissa, non regolabile *a priori*”. I diritti sociali non potevano quindi non entrare nella Costituzione di uno Stato sociale, che sottintende una realtà politica profondamente mutata, ma di questo mutamento Calamandrei, “appassionato sostenitore dello Stato di diritto- e dei principi di legalità e certezza da esso indicati-”, non pare aver percepito pienamente tutta la portata innovativa⁵³. Tanto da far dire, recentemente, a Giorgio Napolitano che su questo punto non è stato un male che Calamandrei abbia perso la sua battaglia⁵⁴.

L'entrata in vigore della Costituzione del resto, fece subito dimenticare a Calamandrei la delusione per la perdita di alcune battaglie per lasciare il posto a nuove battaglie da portare avanti con fermezza. Calamandrei iniziò, infatti, a combattere strenuamente non solo

⁵³ Così A. PACE, *Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei*, cit., p. 328, che cita E. FORSTHOFF, *Concetto e natura dello stato sociale di diritto* (1953), in C. AMIRANTE (a cura di), *Stato di diritto in trasformazione*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 47 e p. 46.

⁵⁴ Così G. NAPOLITANO, *Intervento su Piero Calamandrei 'l'ultimo dei Mohicani' all'Assemblea costituente. Una tavola rotonda sulla validità e sui limiti del 'compromesso costituzionale'*, in S. MERLINI (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 192-193.



affinché la Costituzione fosse attuata, soprattutto con riguardo ai suoi istituti fondamentali, primo fra tutti la giustizia costituzionale, ma affinché visse tra la gente e fosse sentita come una cosa di tutti⁵⁵. Voleva spiegare, con un linguaggio estremamente semplice e chiaro, quale fosse lo scarto esistente tra la carta fondamentale e la legislazione previgente e diffondere la conoscenza dei traguardi che la “rivoluzione promessa” aveva assegnato al legislatore ordinario. Si può dire che negli ultimi anni della sua vita, Calamandrei si sia adoperato per affermare la legalità costituzionale intesa come una “religione” da diffondere⁵⁶, utilizzando soprattutto le pagine della rivista «il Ponte», e tra le grandi tematiche in esse affrontate vi è anche “il nodo dei «diritti sociali» nel dibattito alla costituente e nelle non-scelte dei successivi governi”⁵⁷.

Con lo scritto “*Festa dell’Incompiuta*” (1951), a tre anni dall’entrata in vigore della Carta costituzionale Calamandrei denunciava l’inattuazione di alcune sue parti. Ma nel far ciò cercava di comprendere le difficoltà pratiche alla base della mancata attuazione della parte programmatica, come i diritti sociali, mentre era assai critico sul fatto che il Governo si fosse “deliberamente astenuto dal portare a compimento la parte organica, cioè quegli strumenti costituzionali, che la Costituente, dopo averli disegnati, non ebbe il tempo di perfezionare, ma la cui attuazione fu affidata alla prima legislatura repubblicana”. E ciò era tanto più grave perché l’inattuazione concerneva “gli organi di garanzia costituzionale, destinati a proteggere la Costituzione contro la stessa maggioranza”. A fronte di istituti costituzionali rimasti formule inerti, temeva pertanto il verificarsi di “gravi infarti costituzionali”, come avviene nei tessuti del cuore allorquando il sangue cessa di affluire⁵⁸.

⁵⁵ Cfr. *Un discorso di Piero Calamandrei ai giovani*, in AA.VV., *Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente*, vol. I, Vallecchi, Firenze, 1969, p. 121.

⁵⁶ Così A. PACE, *Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei*, cit., p. 330.

⁵⁷ A. COLOMBO, *Alla testa del «Ponte»*, cit., pp. 516-517.

⁵⁸ P. CALAMANDREI, *La festa dell’Incompiuta*, in *Il Ponte*, 1951, n. 6, giugno, pp. 565-566, ora in *Scritti e discorsi politici*, cit. vol. I, tomo 1, pp. 485-486.



Anche quattro anni dopo, nel “*Discorso ai giovani sulla Costituzione*”, pronunciato a Milano nel 1955, Calamandrei invocava con passione l’attuazione degli istituti previsti nella Carta costituzionale, perché la nostra “non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo”, ma è “una Costituzione che apre le vie dell’avvenire”. Preferiva però non usare il termine Costituzione “rivoluzionaria, perché per rivoluzione nel linguaggio comune s’intende qualche cosa che sovverte violentemente, ma è una Costituzione rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società in cui può accadere che, anche quando ci sono, le libertà giuridiche e politiche, siano rese inutili dalle disuguaglianze economiche”. Occorreva pertanto darle attuazione, altrimenti la Costituzione “rimane un pezzo di carta”; per farla muovere “bisogna “metterci dentro l’impegno, la volontà di mantenere le promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza politica”, perché l’indifferenza alla politica apre le porte alla dittatura. Calamandrei si appellava quindi ai giovani affinché partecipassero alla vita politica e contribuissero al progresso della società, ricordando loro che “sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica, impegnandosi quotidianamente a costruire la democrazia⁵⁹. Una democrazia che doveva ripartire dalla scuola, perché “la scuola a lungo andare è più importante del Parlamento e della Magistratura e della Corte costituzionale”, perché è la scuola che “crea le coscienze dei cittadini”, è cioè laboratorio di “valori morali e psicologici [...], dove si creano non cose, ma coscienze”. Ed è compito della scuola selezionare una classe dirigente “che sia veramente formata, com’è ideale democratico, dei migliori di tutte le classi, in modo che da tutti gli strati sociali, anche dai più umili, i giovani più idonei e più meritevoli possano salire ai posti di responsabilità”. Ed

⁵⁹ Cfr. *Un discorso di Piero Calamandrei ai giovani*, cit., p. 123.



è compito della scuola formare “la classe politica che domani detterà le leggi”⁶⁰, e solo se adeguatamente formata riuscirà a svolgere il ruolo di rappresentante del popolo, anziché trasformarsi in un apparato di burocrati “impiegati del loro partito”, espressione di quel “professionismo politico” da Calamandrei denunciato e contrastato con passione⁶¹.

Ma fu proprio sul diritto-dovere di lavorare (sul quale tanto aveva ironizzato nel famoso discorso in Assemblea costituente, distinguendo tra chi nel nostro paese “svolge un’attività” e chi “svolge una funzione”⁶²) che incentrerà nel marzo del 1956, l’arringa in difesa di Danilo Dolci, cui era stato intentato un processo per manifestazione sediziosa e turbamento dell’ordine pubblico. Nell’arringa di difesa Calamandrei pone l’accento, tra l’altro, sulle antinomie tra Costituzione e Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norme quest’ultime simbolo del passato regime fascista ancora in vigore, fatte salve dalla Corte di cassazione che aveva ritenuto tutti i principi costituzionali norme programmatiche e quindi non direttamente applicabili in sede di controllo di costituzionalità. A Danilo Dolci che non aveva altra colpa che chiedere il rispetto della Costituzione, veniva risposto dal commissario di polizia che “l’unica legge è il testo unico di pubblica sicurezza del tempo fascista”. Come sottolinea Calamandrei, “anche qui il contrasto è come quello tra Antigone e Creonte: tra la umana giustizia e i regolamenti di polizia; con questo solo di diverso, che qui Danilo non invoca leggi «non scritte». (Perché, per chi non lo sapesse ancora, la nostra Costituzione è già stata scritta da dieci anni.)” E la funzione dei giudici non è quella di “difendere un legalità decrepita”, ma “è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla Costituzione.

⁶⁰ P. CALAMANDREI, *Scuola e democrazia*, prefazione alla raccolta postuma di scritti di G. FERRETTI, *Scuola e democrazia*, Einaudi, Torino, 1965, ora in G. DE LUNA, *Lo stato siamo noi*, Milano, Chiarelettere, 2011, pp. 10-11.

⁶¹ P. CALAMANDREI, *Appunti sul professionismo parlamentare*, in *Critica sociale*, 5 ottobre 1956, p. 213 e ss., ora in *Scritti e discorsi politici*, cit. vol. II, p. 607, spec. pp. 613-614.

⁶² Cfr. P. CALAMANDREI, *Chiarezza nella Costituzione*, cit., 26 (corsivi testuali).



La nostra Costituzione è piena di queste grandi parole preannunciatrici del futuro: «pari dignità sociale»; «rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana»; «Repubblica fondata sul lavoro»; «diritto al lavoro»; «condizioni che rendano effettivo questo diritto»; assicurata a ogni lavoratore e alla sua famiglia «un'esistenza libera e dignitosa»⁶³.

Di lì a pochi giorni, come è noto, la Corte costituzionale inizierà finalmente la propria attività di custode della Costituzione e sarà chiamata innanzitutto a spazzare via quelle norme espressione del precedente regime fascista contrastanti con i principi della Costituzione repubblicana. Calamandrei fu chiamato a far parte del primo collegio di difesa che svolse con successo le deduzioni a sostegno dell'incostituzionalità dell'art. 13 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di fronte alla Corte costituzionale chiamata a pronunciare la sua prima sentenza (n. 1 del 1956)⁶⁴. Quest'ultima, superando la distinzione elaborata dalla Cassazione tra norme *programmatiche*, incomplete e quindi inapplicabili e norme *precettive*, complete e quindi applicabili, poteva rimuovere dall'ordinamento le leggi anteriori all'entrata in vigore della Carta fondamentale, se confliggenti con i parametri costituzionali, senza dover attendere il futuro e incerto intervento del legislatore. In tal modo, la Corte travolse, per contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, sancita

⁶³ P. CALAMANDREI, *In difesa di Danilo Dolci*, in *Il Ponte*, 1956, n. 4, aprile, p. 529 ss. ora in *Scritti e discorsi politici*, cit. vol. I, tomo 2, p. 149 ss., spec. pp. 161-162, arringa pronunciata il 30 marzo 1956 dinanzi al Tribunale di Palermo. In questa occasione Calamandrei pone l'accento sul fatto che quei pescatori costretti a digiunare perché privi mezzi, affamati dai motopescherecci che in violazione delle leggi pescavano nel mare vicino alla riva, decisero su consiglio di Danilo Dolci di andare a digiunare tutti insieme sulla spiaggia. Soltanto allora gli agenti dell'ordine pubblico, rimasti inermi di fronte ai contrabbandieri, intervennero ma al fine di diffidare Danilo e i pescatori dal mettere in atto il loro proposito, perché "digiunare in pubblico vuol dire disturbare l'ordine pubblico". E Calamandrei si domanda: "L'ordine pubblico di chi? L'ordine pubblico di chi ha da mangiare. Non bisogna disturbare con spettacoli di miseria e di fame la mensa imbandita di chi mangia bene; non bisogna che la gente ben nutrita, che va sulla spiaggia a passeggiare per meglio digerire il suo pranzo, sia disturbata dalla molesta vista dei pallidi affamati" (pp. 157-158).

⁶⁴ In *Giur. cost.* 1956, p. 1 ss., con *Osservazione* di C. ESPOSITO.



nell'art. 21 Cost., l'art. 13 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, norma simbolo del precedente regime autoritario, che imponeva l'autorizzazione della pubblica sicurezza per mettere in circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti e disegni.

La risposta data dalla Corte giunse a celebrare i valori della resistenza, con la consapevolezza che il nemico da abbattere era innanzitutto la “desistenza”, rivendicando a se stessa il ruolo di difensore dei valori costituzionali dagli attacchi di un passato che, sotto forme diverse, era in quegli anni tuttavia risuscitato. Come scrisse Calamandrei all'indomani di questa pronuncia, la Costituzione si era finalmente mossa⁶⁵, quella Costituzione che egli aveva contribuito a scrivere e ad attuare “trasformando, mazzinianamente, il suo pensiero in azione”⁶⁶.

Anche gli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione, quelli che possono sembrare gli anni del disincanto, e in particolare il saggio pubblicato nel 1955 su «Il Ponte», dal titolo “*La costituzione e le leggi per attuarla*”, che sembra esserne un emblema per le conclusioni assai pessimistiche cui giunge, non fecero dunque perdere a Calamandrei il consueto ottimismo, visto che concluse il suo saggio affermando che la Costituzione conservava “intatto per chi resta fedele alla Resistenza, il suo valore di messaggio”⁶⁷. E la pronuncia della prima sentenza della Corte costituzionale, accogliendo l'impostazione da lui sostenuta, aprì senz'altro un varco di speranza, tanto da fargli dire “la costituzione finalmente conta più del governo [...]. La costituzione non è soltanto una carta scritta, la Repubblica non è stata una beffa”⁶⁸. Del resto, nonostante tutto il percorso da fare per

⁶⁵ P. CALAMANDREI, *La costituzione si è mossa*, in *La Stampa* del 16 giugno 1956, ora in *Opere giuridiche*, cit., vol. III, p. 655 ss.; su tale sentenza vd. anche ID., *La prima sentenza della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, p. 149 ss.

⁶⁶ P. BORGNA, *Prefazione* a B. MAZZOLAI, *La fede nel diritto di Piero Calamandrei*, Quaderni del Calamandrei, edizioni del Centro Studi Piero Calamandrei, Jesi (An), 2010, p. 20.

⁶⁷ V. P. BARILE, *Piero Calamandrei all'Assemblea Costituente*, cit., p. 354.

⁶⁸ P. CALAMANDREI, *La costituzione si è mossa*, cit., p. 657.



attuare la costituzione, quegli erano gli anni in cui, per riprendere parole di Calamandrei, si poteva uscire in piazza e respirare la libertà⁶⁹.

6. LA LUNGA STRADA DAL RICONOSCIMENTO ALLA GARANZIA: “SIAMO ANCORA SU QUEL PONTICELLO, MA COM’È DIFFICILE PASSARE SULL’ALTRA SPONDA”

Calamandrei, uscito quindi sconfitto nelle singole battaglie, è poi risultato vincente, tenuto conto di una valutazione di lungo periodo strutturale, perché come nessun padre costituente (salvo forse Basso e Mortati, ma su posizioni alquanto diversificate), ha avuto questa coscienza profonda di quella che sarebbe stata la funzione storica di lunga durata della Carta che si stava scrivendo⁷⁰. Colui che aveva in più occasioni sostenuto la non giuridicità dei diritti sociali, diritti non giustiziabili posti in Costituzione solo per compensare con una rivoluzione promessa quelle forze politiche che avevano dovuto accettare una rivoluzione mancata⁷¹, già nel 1945 aveva piena consapevolezza di “contribuire a creare nella Costituzione lo strumento per aprire alla giustizia sociale le vie di un domani” che egli avrebbe potuto “soltanto intravedere”⁷². E con la prima sentenza della Corte costituzionale si era ormai chiuso il problema della possibilità di distinguere le norme

⁶⁹ Cfr. *Un discorso di Piero Calamandrei ai giovani*, cit., dove si legge testualmente che “la libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”.

⁷⁰ Così E. CHELI, *Intervento alla tavola rotonda “I problemi istituzionali a quarant’anni dalla nascita della Repubblica”*, in *Piero Calamandrei e la costruzione dell’Italia repubblicana, Quaderni del Circolo Rosselli*, 1987, fasc. 4, pp.83-84. I punti centrali individuati da Cheli nella posizione storica di Calamandrei sono quindi tre: a) la costituzione nasce per unire e non per dividere; b) la costituzione deve guardare lontano, deve essere presbite, non miope, deve cioè puntare sulla lunga durata; c) la costituzione nasce come regola del giuoco democratico, per cui la sua funzione non è soltanto quella di tradurre in legge la volontà della maggioranza, è anche quella di proteggere la libertà delle minoranze.

⁷¹ Sulla non giuridicità delle enunciazioni sui diritti sociali, oltre all’intervento in *Assemblea costituente, Chiarezza nella Costituzione*, cit., v. P. CALAMANDREI, *Come nasce la nuova Costituzione*, in *Il Ponte*, 1947, n. 1, gennaio, ora in M. Rossi (a cura di), *Il Ponte di Piero Calamandrei 1945-1956*, cit., p. 145 ss.; ID., *Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori*, cit., in part. il par. 14 sui “Diritti e doveri dei cittadini”.

⁷² P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit.



costituzionali in diverse categorie lasciando soprattutto alla futura giurisprudenza costituzionale “il compito di distinguere i limiti e le condizioni della concreta azionabilità” dei diritti sociali⁷³.

La scomparsa di Calamandrei nel settembre del 1956, a pochi mesi dalla prima sentenza costituzionale, ha peraltro impedito a quest’ultimo di vedere la Corte costituzionale, per l’istituzione della quale si era tanto battuto, impegnata non solo sul versante della promozione delle riforme economiche e sociali, ma anche sul versante della effettiva garanzia dei diritti sociali, mediante ampie interpretazioni estensive ed evolutive⁷⁴. La Corte nell’arco della sua ormai lunga attività ha infatti svolto una funzione “paralegislativa, promozionale, garantistica, creativa e perfino suppletiva del giudice delle leggi rispetto allo stesso legislatore, specie in riferimento alla garanzia dei diritti sociali”⁷⁵. Ciò non toglie che il legislatore nazionale rimanga comunque l’attore principale nell’attuazione dei diritti sociali⁷⁶, nonostante vi sia la possibilità che i diritti sociali previsti nelle Costituzioni nazionali perdano il ruolo di linee guida delle politiche statali, dal momento che rilevanti competenze sono state ormai trasferite a livello comunitario⁷⁷.

In questo lungo cammino dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, non si dovrebbe tuttavia perdere di vista la lezione di Calamandrei, secondo il quale il problema vero non è quello della enumerazione di questi diritti: il problema vero è quello di predisporre i mezzi pratici per soddisfarli, di trovare *il sistema economico che permetta di*

⁷³ S. MERLINI, *Paolo Barile, la Costituzione e le libertà*, in AA. VV., *L’informazione. Il percorso di una libertà*, a cura del medesimo, Firenze, Passigli Editori, 2011, p.7.

⁷⁴ Sull’interpretazione dell’art. 2 Cost. alla luce del pensiero di Calamandrei, v. A. PACE, cit, p. 311; nonché sull’interpretazione dell’art. 2 Cost. ad opera della giurisprudenza costituzionale, v. S. SCAGLIARINI, cit., p. 52 ss., spec. nt. 192 e nt. 193 del *paper*.

⁷⁵ G. RAZZANO, cit., p. 32 e bibliografia ivi citata alla nt. 103 del *paper*.

⁷⁶ S. SCAGLIARINI, cit., p. 52 ss. del *paper*.

⁷⁷ D. TEGA, *I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica*, relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” *“I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia*, cit., p. 31 ss. del *paper*.



*soddisfarli*⁷⁸. Questo è stato il lascito più significativo di Calamandrei, un'eredità che ha guidato soprattutto coloro che hanno proseguito dalle pagine del Ponte sulla strada da egli stesso indicata. E visto che le battaglie per il rinnovamento portate avanti dai pontieri non sembravano poter conoscere realizzazioni immediate, il confronto si spostava in realtà sui tempi lunghi, verso la costruzione di una cultura politica per il futuro⁷⁹. Tuttavia, sebbene la storia degli anni successivi abbia dimostrato che per il partito d'azione uno spazio politico “non c'è mai stato, né allora né poi”, un discorso completamente diverso sembra potersi fare “per lo spazio ideale”, che ha permesso di portare avanti la lezione del liberalsocialismo e ha fatto sì che non sia mai venuta meno “la forza direttiva di un movimento che è insieme liberale e socialista, che non ripudi la grande tradizione liberale dei diritti dell'uomo e la prolunghi nella continua e mai conclusa battaglia per l'emancipazione dei non liberi e per l'eguagliamento dei non eguali”⁸⁰.

Non è un caso che un grande filone d'interesse per la rivista «il Ponte» fu rappresentato dall'esperienza laburista inglese e dai modelli di stato sociale dei paesi nordici, cui furono dedicati negli anni cinquanta fascicoli monografici che puntarono l'attenzione sulle democrazie più avanzate dei paesi del nord Europa. Una delle aspirazioni fondamentali della rivista «Il Ponte» e di Calamandrei in particolare, è stata sempre quella di cercare non modelli, ma soluzioni al problema della questione sociale, del rapporto quindi tra democrazia politica e politiche di *welfare*, e i pontieri colsero perfettamente che i modelli di riferimento non potevano che essere le esperienze dei paesi nordici, che negli anni quaranta

⁷⁸ P. CALAMANDREI, *Costituente e questione sociale*, cit.

⁷⁹ E. COLLOTTI, *Un'Italia civile che non esiste più*, cit. p. XI.

⁸⁰ N. BOBBIO, *Liberalsocialismo*, in *Il Ponte*, 1986, n. 1, gennaio-febbraio, ora in *Cinquant'anni e non bastano. Scritti di Norberto Bobbio sulla rivista «Il Ponte» 1946-1997*, Il Ponte Editore, Firenze, 2005, p. 219.



e cinquanta rappresentavano le punte più evolute nell'ambito delle democrazie occidentali di realizzazione di forme di democrazia sociale⁸¹.

Anche oggi che dobbiamo rivedere il nostro modello di stato sociale, i cui livelli di tutela raggiunti non possono essere più considerati dei punti di non ritorno, anche oggi che è così sbilanciato il patto intergenerazionale, “che a sua volta determina gravi squilibri nel sistema italiano di *welfare*, a causa dell'aumento abnorme della spesa pensionistica rispetto alle altre voci”⁸², non si può quindi dimenticare la lezione di Calamandrei, che secondo Bobbio, “sta alla base del pensiero liberalsocialista, secondo cui i diritti sociali non solo rispondono all'esigenza di dare attuazione all'ideale di solidarietà da porre accanto a quello di libertà, ma costituiscono la condizione stessa del pieno esercizio dei diritti di libertà”⁸³. E Bobbio ribadiva con forza questa lezione già nel 1997, di fronte ad una sinistra che ai suoi occhi appariva “travolta e disorientata dal crollo del sistema del socialismo reale”.

A distanza di quindici anni, di fronte a forze politiche, che sembrano tutte a dir poco travolte e disorientate, di fronte quindi alla grave crisi in cui versano le forze politiche e con esse il paese, e di fronte a bilanci nazionali a cui l'UE impone parametri sempre più rigorosi⁸⁴, da cui discendono forti condizionamenti nella conduzione delle politiche sociali derivanti dall'accettazione dei c.d. “*parametri di Maastricht*”, e soprattutto del più recente “*Fiscal compact*”⁸⁵ pare ancora attuale la linea già indicata negli anni cinquanta dalle pagine de «Il Ponte»: la necessità di non dissociare l'ideale di libertà da quello di giustizia sociale.

⁸¹ E. COLLOTTI, cit. p. XII.

⁸² Cfr. la relazione di G. RAZZANO, cit., p. 70 e ss. del *paper*.

⁸³ Così N. BOBBIO, *Il Ponte cinquantenne*, op. loc cit.

⁸⁴ D. TEGA, cit, p. 34 del *paper*.

⁸⁵ L. TRUCCO, *Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali*, relazione al Convegno annuale dell'Associazione “Gruppo di Pisa” “*I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia*”, cit., pp. 50 e 51 del *paper*, che si sofferma sul rapporto tra pareggio di bilancio e eguaglianza sostanziale (p. 51 ss. del *paper*).



Come emerge dalle relazioni e dagli interventi di questo convegno, seguendo la lezione di Calamandrei “i diritti civili e politici possono essere pienamente esercitati solo garantendo a ciascuno quel minimo di accesso ai diritti sociali che consenta di vivere con dignità”⁸⁶, tanto da far sostenere a Razzano che la contrapposizione storica tra liberalismo e socialismo “dovrebbe essere ripensata”⁸⁷, procedendo anch’ella quindi lungo la strada già indicata da Rosselli e Calamandrei.

Tuttavia, tenuto conto che diritti civili e sociali, lungi dall’omologarsi, continuano ad operare, di norma, in modo parallelo e talora financo disconnesso tra di loro (v., ancora da ultimo, la sent. n. 330 del 2011)⁸⁸, non si possono che condividere le parole di Bobbio, secondo le quali le battaglie di allora, sono anche le battaglie di oggi; e soprattutto che “siamo ancora su quel ponticello. Ma come è difficile passare sull’altra sponda”⁸⁹.

⁸⁶ Così D. TEGA, cit, p. 6 del *paper*; nonché, *ivi*, ad es., F. BIONDI DAL MONTE, *Lo stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, appartenenza e dignità della persona*, p. 59 del *paper*; G. MONACO, *Spunti sulla tutela dei diritti sociali innanzi al giudice amministrativo*, pp.1-2 del *paper*; S. ROSSI, *Il mercato e i diritti sociali*, p. 14 del *paper*; S. TROILO, *I “nuovi” diritti sociali: la parabola dell’integrazione scolastica dei disabili*, p. 1 ss. del *paper*.

⁸⁷ V. G. RAZZANO, cit., p. 9.

⁸⁸ L. TRUCCO, *Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali*, cit., p. 50 del *paper*, che si sofferma sul rapporto tra pareggio di bilancio e eguaglianza sostanziale (p. 51 ss.). Sul punto v. anche F. BIONDI DAL MONTE, *cit.*, secondo la quale invece l’argomento della scarsità delle risorse non possa essere oltremodo enfatizzato fino a dimenticare la centralità delle scelte (di natura squisitamente politica) concernenti l’allocazione delle risorse disponibili).

⁸⁹ Così N. BOBBIO, *Il Ponte cinquantenne*, in *Il Ponte*, 199, n. 10, ottobre, ora in *Cinquant’anni e non bastano*, cit., p. 248.; sul punto v. le riflessioni di M. ROSSI, *Siamo sempre su quel ponticello*, in *Cinquant’anni e non bastano*, cit., p. 9 ss.

